

***REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO DEI GARANTI.***

INDICE

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Comitato dei Garanti

Art. 2 Composizione Comitato dei Garanti

Art. 3 Compiti del Comitato

Art. 4 Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 5 Funzionamento

Art. 6 Astensione e riconsiliazione dei componenti

Art. 7 Attività

Parte II

DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI DIRIGENTI

Art. 8 Modalità di elezione del dirigente di I fascia

Art. 9 Commissione elettorale

Art. 10 Presentazione delle candidature

Art. 11 Scheda – modalità di votazione

Art. 12 Scrutinio

Art. 13 Proclamazione

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Comitato dei Garanti

1. Con il presente Regolamento è istituito il Comitato dei Garanti ai sensi degli articoli 22 e 27 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Articolo 2

Composizione

1. Il Comitato dei Garanti è un collegio perfetto nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri:
 - a) un consigliere della Corte dei conti designato dal suo Presidente, con funzioni di Presidente del Comitato;
 - b) un dirigente di I fascia appartenente al Ruolo dell'Istituto, eletto dai dirigenti appartenenti al medesimo Ruolo, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 8 e seguenti;
 - c) un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale.
2. Sono nominati con la suindicata deliberazione, in caso di cessazione, rinuncia, impossibilità od incompatibilità sopravvenute dei componenti del Comitato ovvero in ipotesi di astensione o di ricusazione di uno degli stessi, anche tre membri supplenti individuati come segue:
 - a) il supplente del Presidente del Comitato è designato dal Presidente della Corte dei Conti;

- b) Il supplente del dirigente dell'Istituto è il candidato secondo eletto o quello individuato con le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento;
 - c) Il supplente del componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) individuato, su proposta del Direttore Generale, dal Consiglio stesso nella deliberazione di nomina del Comitato.
3. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese.
4. Il dirigente dell'Istituto componente del Comitato, in virtù del potere di adeguamento previsto dall'art. 27 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non è collocato fuori ruolo in deroga a quanto previsto dall'art. 22 del citato d. lgs n. 165/2001. L'attività di garante sarà svolta come incarico aggiuntivo.

Articolo 3

Compiti del Comitato

1. Il Comitato dei garanti svolge funzione consultiva in materia di provvedimenti concernenti la responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ogni altra funzione prevista dalla legge, dal C.C.N.L. o da altre fonti normative vigenti durante il periodo dell'incarico.
2. In particolare, il parere preventivo del Comitato è richiesto per:
- l'adozione dei provvedimenti di responsabilità dirigenziale nelle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente che comportano, in relazione alla gravità dei casi:
 - a) la revoca dell'incarico dirigenziale e la destinazione ad altro incarico;

- b) il recesso dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - la decurtazione della retribuzione di risultato nelle ipotesi di colpevole violazione, da parte del dirigente, del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato al proprio ufficio, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione.
3. Il Comitato deve pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
 4. Ai fini rilascio del prescritto parere, il Direttore Generale invia i relativi atti al Comitato.

Articolo 4

Durata e sostituzione nell'incarico

1. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico di componente non è rinnovabile.
2. Il mandato dei componenti cessa in caso di intervenute modifiche normative sulla composizione dell'organismo.
3. In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità od incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti dai membri supplenti.
4. Il Comitato resta in carica, in regime di *prorogatio*, per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine di durata previsto.
5. Nell'ipotesi in cui il dirigente componente del Comitato dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito dal componente supplente.

Articolo 5

Funzionamento

1. Il Comitato ha sede presso la Direzione generale dell'Istituto e si avvale di un ufficio di segreteria costituito da personale della Direzione centrale risorse umane.
2. Il Presidente convoca il Comitato, con avviso contenente gli argomenti da trattare nella riunione, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Le sedute del Comitato, che possono essere svolte anche in modalità telematica, sono valide se sono presenti tutti i componenti.
4. Il Comitato decide a maggioranza dei componenti.
5. Del contenuto delle riunioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti.

Articolo 6

Astensione e ricsuzione dei componenti

1. L'obbligo di astenersi dal partecipare alle riunioni del Comitato sussiste qualora:
 - a) un componente abbia una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, di qualsiasi natura, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado ovvero i medesimi abbiano rapporti di frequentazione abituale con il dirigente interessato ovvero con il suo legale o con il rappresentante sindacale cui abbia conferito formale mandato per la difesa;
 - b) un componente od il coniuge, i conviventi, i parenti, gli affini entro il secondo grado abbiano una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito con il dirigente interessato ovvero con il suo legale o con il rappresentante sindacale cui abbia conferito formale mandato per la difesa;

- c) esistano comunque gravi ragioni di convenienza ed opportunità
2. Qualora ricorra una delle situazioni di cui al precedente comma, subentra il componente supplente.
 3. Qualora ricorra uno dei casi di obbligo di astensione di cui al comma 1 del presente articolo in capo ad un componente e questi non vi abbia ottemperato, il dirigente interessato può proporre, per una sola volta, la riconsiderazione di quest'ultimo. Sulla riconsiderazione di un componente decide il Presidente del Comitato. In caso di accoglimento dell'istanza subentra il componente supplente. Sulla riconsiderazione del Presidente, invece, decidono gli altri due componenti; in tal caso, in ipotesi di non univoca decisione, le funzioni di Presidente del Comitato sono assunte dal corrispondente membro supplente.
 4. Nei casi di astensione o di riconsiderazione il termine di cui al successivo articolo 7, comma 6, è interrotto.
 5. Nei casi di astensione e di riconsiderazione la sostituzione del membro effettivo con quello supplente opera soltanto per il caso contingente.

Articolo 7

Attività

1. L'attività consultiva del Comitato si estrinseca nell'adozione di pareri obbligatori prodromici ai provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente Regolamento.
2. La richiesta del parere preventivo e obbligatorio è formulata dal Direttore Generale dell'Istituto al Comitato; a tale richiesta è allegata tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione, comprese le eventuali controdeduzioni del dirigente interessato.
3. Il Presidente, entro il termine di tre giorni dalla data di ricezione della richiesta, convoca il Comitato con le modalità di cui al presente Regolamento, per l'esame preliminare della richiesta stessa, anche al fine di acquisire, qualora necessario, ulteriori elementi istruttori.

4. Il Comitato, ai fini dell'adozione del parere, esamina tutte le questioni rilevanti sotto il profilo del merito e della legittimità, e ha facoltà di accesso ai documenti amministrativi attinenti al caso sul quale è chiamato ad esprimere il proprio parere.
5. Il Comitato può disporre l'audizione del dirigente interessato, che può essere assistito da un proprio legale ovvero da un rappresentante sindacale di fiducia cui abbia conferito formale mandato.
6. Il Comitato, valutati gli atti, esprime il parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Il parere, formulato in forma scritta, è motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti. Decorso inutilmente il suddetto termine, il procedimento concernente la responsabilità dirigenziale si conclude prescindendo dal parere del Comitato.
7. La richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti istruttori formulata dal Comitato ai sensi del comma 3 del presente articolo ed indirizzata al Direttore Generale dell'Istituto può essere effettuata non più di una volta e costituisce sospensione del previsto termine di quarantacinque giorni, che riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte del Comitato di tutti gli elementi richiesti.
8. I componenti del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. Il medesimo obbligo di riservatezza è richiesto anche al personale dell'Ufficio di segreteria del Comitato.

Parte II

DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI DIRIGENTI

Articolo 8

Modalità di elezione del dirigente di I fascia

1. Le elezioni del dirigente di I fascia appartenente al Ruolo dell'Istituto a componente del Comitato dei Garanti sono indette ogni tre anni con deliberazione del Consiglio di Amministrazione almeno novanta giorni prima della scadenza del Comitato in carica.
2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino appartenenti alla prima e alla seconda fascia del Ruolo e non risultino sospesi dal servizio per qualsiasi causa.
3. Sono eleggibili i dirigenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino inseriti nella prima fascia del Ruolo ed abbiano presentato la propria candidatura nei termini e secondo le modalità di cui agli articoli successivi. Non sono eleggibili i dirigenti che non hanno diritto al voto ovvero che alla data di presentazione delle candidature risultano in aspettativa per cariche elettive, per mandato sindacale o in aspettativa non retribuita per qualsiasi causa. Non sono, altresì, eleggibili i dirigenti che siano stati destinatari di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti, i dirigenti nei confronti dei quali siano stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i soggetti che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. In fase di prima applicazione, le elezioni sono indette entro 30 giorni dalla data di adozione del presente Regolamento.

Articolo 9

Commissione elettorale

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di indizione delle elezioni, si costituisce la Commissione elettorale, presieduta dal Direttore Generale e composta da tre dirigenti responsabili di strutture di livello dirigenziale generale estratti a sorte dalla banca dati informatica del Ruolo. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dirigente di seconda fascia del Ruolo individuato dal Direttore generale

La posizione di membro della Commissione elettorale dei dirigenti di prima fascia è incompatibile con la condizione di candidato alle elezioni medesime.

La Commissione elettorale ha sede presso la Direzione generale dell'Istituto. Le sedute sono pubbliche.

In caso di parità di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

Articolo 10

Presentazione delle candidature

1. I dirigenti di prima fascia che intendono presentare la propria candidatura trasmettono al segretario della Commissione elettorale, tramite posta certificata, apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di indizione.
2. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione predispone l'elenco delle candidature ammesse, curando gli adempimenti di cui ai successivi articoli.
3. Il predetto elenco sarà reso pubblico almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Contro la deliberazione della Commissione è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco.

4. Qualora non venga presentata nessuna candidatura o venga presentata una sola candidatura, è indetta una nuova elezione con le modalità di cui agli articoli 8 e seguenti del presente regolamento. Nel caso di ulteriore mancanza di candidature o di candidatura unica, il rappresentante dei dirigenti e il relativo supplente sono estratti a sorte.

Articolo 11

Scheda – modalità di votazione

1. La votazione si svolge in modalità digitale.
2. I votanti riceveranno via mail le credenziali e l'indirizzo di accesso alla piattaforma di voto due giorni prima della data fissata per la votazione.
3. Le credenziali di accesso saranno generate in modo automatico ed anonimo, garantendo accesso sicuro ed univoco.
4. I votanti potranno selezionare il candidato prescelto ovvero lasciare la scheda elettronica senza indicare alcuna preferenza.

Articolo 12

Scrutinio

1. Conclusa la votazione, la Commissione accede alla piattaforma con le credenziali ricevute nelle stesse modalità degli aventi diritto al voto.
2. Il Presidente della Commissione rileva il numero di voti riportato da ciascun candidato e lo riporta nel verbale delle operazioni di scrutinio redatto dal segretario.
3. Il verbale deve essere sottoscritto da tutta la Commissione elettorale.

Articolo 13

Proclamazione

1. Entro dieci giorni dal termine delle votazioni, la Commissione elettorale si riunisce per la proclamazione dei risultati.
2. A tal fine, la Commissione procede a determinare i voti riportati da ciascun candidato.
3. Successivamente, il presidente della Commissione elettorale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto componente del Comitato dei Garanti il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti. A parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale di prima fascia; a parità di anzianità di servizio, il candidato di maggiore età.
4. Qualora nessun candidato abbia ottenuto voti, si procederà sulla base di quanto stabilito dall'art. 10 comma, 4 del presente regolamento.
5. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto il processo verbale, sottoscritto dai membri della Commissione elettorale.
6. Detto verbale, unitamente alla restante documentazione, è trasmesso alla Direzione Centrale Risorse Umane.